

**ORDINANZA DELLA SINDACA  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 451 - 32183/2016

**OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 – PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CAUSATA DALLA LIMITATA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEL GERBIDO.**

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DATO ATTO** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12/06/1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**VISTI**

la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

il Decreto Legislativo n. 152/2006, che nella parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, agli art. 196 e 197 individua nelle Regioni e Province gli Enti competenti ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la pianificazione, la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

la L.R. 24/2002, art. 9, che dispone, ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, la suddivisione del territorio piemontese in Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia Piemontese;

ancora la L.R. 24/2002, che all'art. 3, lettera p), attribuisce alla Città Metropolitana e alle Province, nell'ambito delle loro competenze, il compito di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale e di gestire le situazioni di emergenza facendo riferimento, in seconda priorità, ad impianti localizzati in altre province piemontesi;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/24586 del 18/05/1998: "Decreto Legislativo n. 22/1997 e L.R. 59/1995. Disposizioni in merito allo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati in ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti diversi da quelli in cui sono stati prodotti" che prevede in questi casi la stipula di un accordo interprovinciale;

## PRESO ATTO CHE

A seguito di verifica da parte dell'ARPA nei dati SME di concentrazioni di mercurio nelle emissioni dell'impianto di incenerimento superiori al valore di attenzione, nonché alle conseguenti azioni di competenza degli enti autorizzativi e di controllo (Città metropolitana di Torino, ARPA, ATO-R), nell'ambito delle quali con provvedimento della Città metropolitana era stato disposto il blocco automatico dell'alimentazione dei rifiuti in tramoggia qualora lo SME rilevasse valori di emissione di mercurio superiori a 50 µg/Nm<sup>3</sup> per due semiore consecutive, nel mese di ottobre 2016 era stato predisposto un programma di controlli finalizzato ad intercettare i carichi di rifiuto contaminati da mercurio mediante attività di studio, ricerca, campionamento e analisi da attuarsi anche in accordo con un tavolo tecnico partecipato dalla Città Metropolitana di Torino e da ARPA Piemonte; TRM SpA aveva inoltre comunicato l'avvenuta installazione di un sistema di backup del dosaggio del carbone attivo; l'effettuazione di tali attività, unitamente al permanere di frequenti situazioni di blocco della combustione causato dai valori rilevati, causava una parziale indisponibilità a ricevere tutti i flussi di rifiuti urbani non recuperabili provenienti dal territorio metropolitano, per un periodo inizialmente stimato in circa 1 mese, pregiudicando la possibilità di corretto allontanamento dei rifiuti urbani di parte del territorio metropolitano con rischi di ordine igienico-sanitario e pertanto determinava l'urgente necessità di provvedimenti di carattere eccezionale;

Conseguentemente, con ordinanza contingibile ed urgente n. 408-27443 emessa il 18/10/2016, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, la Sindaca metropolitana di Torino ordinava di destinare come segue i flussi di rifiuti urbani indifferenziati non ricevibili dall'impianto di TRM SpA,:

Impianto	Azienda	Tonnellate/giorno
Cavaglia (BI)	A2A Ambente	60
Alessandria (AL)	ARAL	60
Valterza (AT)	GAIA	30
Magliano Alpi (CN)	AMA	25 (dal 26/10/2016)
Borgo San Dalmazzo (CN)	ACSR	30
Discarica di Grosso (TO)	SIA	600
Discarica di Druento (TO)	CIDIU	200
TOTALE		980

Tale piano di destinazione, immediatamente esecutivo ed efficace per un periodo di 30 giorni, per i flussi destinati ad impianti del territorio della Città Metropolitana di Torino, relativamente ai flussi da avviare a smaltimento presso impianti situati in altre province piemontesi è stato attuato tramite accordi interprovinciali con le Province di Alessandria, Asti, Biella e Cuneo nei giorni successivi all'emissione dell'ordinanza;

Per l'attuazione di tale piano e delle finalità la medesima ordinanza n. 408-27443 derogava, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni normative nazionali di settore vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 36/2003, art. 5 e art. 7 c.1 ed ogni conseguente atto attuativo e/o interpretativo, nonché alle prescrizioni autorizzative eventualmente difformi, tra le quali il limite di capacità autorizzata dei due centri autorizzati al trasferimento di rifiuti urbani di AMIAT SpA siti rispettivamente in Via Gorini e in Via Germagnano a Torino, che è stata incrementata rispettivamente a 2.000 mc e 4.200 mc con un tempo di stoccaggio a 30 giorni per entrambi;

Le modalità operative puntuali ed i termini economici della collaborazione sono stati oggetto di appositi accordi stipulati tra i soggetti gestori delle raccolte ed i gestori degli impianti di destinazione;

A seguito degli incontri settimanali del sopra citato tavolo di coordinamento composto da Città Metropolitana di Torino, ATO-R Torinese, ARPA Piemonte, TRM appositamente istituito per monitorare ed indirizzare le attività, ad oggi si è rilevato come, nonostante le attività concordate su più fattori, sia impiantistici, sia di controllo dei rifiuti conferiti all'impianto, volte al superamento delle criticità siano state condotte con sollecitudine, non sia ancora stato possibile conseguire completamente l'obiettivo prefissato di riconduzione della capacità operativa dell'impianto ai valori di progetto, e si rende quindi necessario prolungare la durata del programma di controlli ed attività sopra citati;

Con lettera prot. 16-2161 del 16/11/2016 (prot. Città metropolitana di Torino n. 134094 del 17/11/2016) TRM SpA ha comunicato le azioni intraprese in attuazione del programma di controlli nonché dell'ordinanza n. 408-27443 del 18/10/2016, già condivise puntualmente negli incontri settimanali del sopra citato Tavolo di coordinamento, e che si riepilogano di seguito:

1. A partire dal 19/10/2016 si è proceduto ad annullare il flusso di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cercando in tal modo di eliminare potenziali fonti di contaminazione, ed a limitare i rifiuti urbani in entrata. In questa fase i rifiuti urbani in entrata all'impianto del Gerbido sono scesi a 500/600 t/giorno, in quanto circa 1.000 t/giorno sono state dirottate ad altri impianti;
2. Sono state avviate le attività di ricerca della fonte di contaminazione attraverso le seguenti operazioni coordinate attraverso il Tavolo tecnico partecipato da Città Metropolitana di Torino, TRM, Iren Ambiente, ATO-R Torinese, sotto la supervisione di ARPA Piemonte:
  - a. l'analisi delle realtà produttive potenziali produttori di rifiuti contenenti consistenti quantità di mercurio esistenti sul territorio (esempio: verniciature industriali);
  - b. la verifica dei rifiuti in ingresso estesa al maggior numero possibile di carichi;

- c. il campionamento di eventuali anomalie di conferimento correlabili al mercurio (ad oggi non riscontrate);
  - d. analisi chimiche;
3. E' stata avviata da parte di AMIAT, in data 11/11/2016, una campagna di comunicazione ed informazione sul corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti, in particolare quelli contenenti mercurio che potrebbero derivare da pile, lampade, tubi al neon, altre componenti elettroniche e rifiuti di origine sanitaria, mettendo a disposizione appositi contenitori;
  4. Sono state avviate sin da subito iniziative per individuare, in ambito sia nazionale sia internazionale, soluzioni tecniche per modifiche impiantistiche appropriate in funzione delle tempistiche necessarie per approntarle;
  5. Sono in corso verifiche tecniche con l'ausilio di fornitori qualificati per eventuali adeguamenti dell'impianto;
  6. In data 8/11/2016 TRM ha provveduto ad ordinare al costruttore n. 3 layer dei catalizzatori (in quanto quelli attualmente operativi risultano contaminati da mercurio e pertanto coinvolti nei rilasci di tale metallo nei fumi) per le linee 1, 2, 3 con previsione di consegna nella prima settimana di dicembre. Il montaggio avverrà a rotazione e sarà completato entro la fine di dicembre 2016;
  7. E' stata monitorata la situazione dei conferimenti con quantitativi trattati, stoccaggi in fossa, ore di funzionamento, controlli;

Nonostante quanto sopra evidenziato, al 16/11/2016 l'operatività è ancora ridotta a circa il 50% rispetto alla capacità normale. Il livello dei rifiuti presenti nella fossa è pari a circa 15.000 tonnellate, pertanto risulta opportuno mantenere il regime ridotto di conferimento.

E' stata rinnovata la richiesta di disponibilità di conferimento ad impianti siti sul territorio piemontese, ottenendo le disponibilità indicative elencate nella seguente tabella:

Impianto	Azienda	Tonnellate/giorno
Cavaglià (BI)	ASRAB	60
Alessandria (AL)	ARAL	100
Valterza (AT)	GAIA	60
Discarica di Grosso (TO)	SIA	600
TOTALE		820

Considerate le azioni in corso e le previsioni temporali di intervento impiantistico sopra evidenziate, TRM ha richiesto che sia mantenuta per ulteriori due mesi la destinazione dei

flussi secondo la tabella di cui sopra, prorogando pertanto per un periodo corrispondente i nulla-osta al conferimento presso le province di Alessandria, Asti, Biella, nonché le deroghe ai limiti della capacità massima istantanea autorizzata per i siti di trasferimento di Via Germagnano e Via Gorini (da mantenere per il medesimo periodo rispettivamente a 4.200 mc e 2.000 mc con tempo di stoccaggio di 30 giorni per entrambi, livelli già previsti dall'ordinanza n. 408-27443 del 18/10/2016) che dovrebbero essere aperti per le operazioni di trasferimento anche a favore di soggetti terzi incaricati della raccolta e trasporto di rifiuti urbani nel territorio della Città metropolitana di Torino. TRM si impegna a mantenere per tale ulteriore periodo l'attività di trasmissione quotidiana dei dati agli enti competenti;

Preso atto delle informazioni e delle valutazioni trasmesse da TRM SpA e sopra riportate, si ritiene che perdurino le condizioni e i presupposti che hanno giustificato l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 408-27443 del 18/10/2016, al fine di evitare rischi di ordine ambientale ed igienico-sanitario derivanti da incompleta o mancata raccolta dei rifiuti urbani;

## **CONSIDERATO**

Che dalla sopra riportata tabella di disponibilità rilevate, la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Grosso, località Vauda, Grande gestita dalla società SIA srl quale destinazione di parte dei flussi di rifiuti urbani non recuperabili residuati a valle delle raccolte differenziate, risulta in grado di ricevere un flusso di circa 600 t/giorno di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da aree nelle quali è presente un sistema di raccolta domiciliare;

Che il D.Lgs. 36/2003, all'art. 7 (come modificato dalla Legge 221/2015) dispone che "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente";

Che AMIAT SpA dispone, nella città di Torino, di due centri autorizzati al trasferimento di rifiuti urbani, siti rispettivamente in Via Gorini e in Via Germagnano, per i quali risulterebbe necessario mantenere l'incremento della capacità autorizzata rispettivamente a 2.000 mc e 4.200 mc, e del tempo di stoccaggio a 30 giorni per entrambi;

Che il Decreto Legislativo n. 152/2006, che all'art. 191-Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi dispone:

"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di

cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini;

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini;

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

Considerato che relativamente ai provvedimenti individuati sono stati sentiti gli organi tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, e specificamente:

- l'ARPA Piemonte con comunicazione prot. Città metropolitana di Torino n. 134739 del 17/11/2016 ha espresso parere favorevole;
- l'ASL Torino 1 con comunicazione prot. 100778 del 17/11/2016, (prot. Città metropolitana di Torino n. 134734 del 17/11/2016) ha espresso parere favorevole riservandosi di effettuare successivi sopralluoghi presso i centri di trasferimento di Via Germagnano e Via Gorini;

- l'ASL Torino 4 con comunicazione prot. n. 98035 del 17/11/2016 (prot. Città metropolitana di Torino n. 134721 del 17/11/2016) ha espresso il proprio nulla-osta;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Richiamato l'art. 7 della L.R. n. 23 del 29/10/2015;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 17/11/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **LA SINDACA METROPOLITANA**

ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione, ai sensi del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di una ordinanza contingibile ed urgente per la gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti;

**Tutto quanto sopra richiamato;**

### **ORDINA**

1. di destinare i flussi di rifiuti urbani indifferenziati non ricevibili dall'impianto del Gerbido come segue:

Impianto	Azienda	Tonnellate/giorno
Cavaglià (BI)	ASRAB	60
Alessandria (AL)	ARAL	100
Valterza (AT)	GAIA	60
Discarica di Grosso (TO)	SIA	600 (nei limiti della volumetria residua autorizzata)
<b>TOTALE</b>		<b>820</b>



Tale piano di destinazione si intende immediatamente esecutivo, ed efficace fino a tutto il 17 gennaio 2017, per i flussi destinati ad impianti del territorio della Città Metropolitana di Torino; i flussi da avviare a smaltimento presso impianti situati in altre province piemontesi saranno oggetto di accordi interprovinciali da attivare nel più breve tempo possibile;

2. di derogare ai fini di quanto sopra, ove occorra, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni normative nazionali di settore vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 36/2003, art. 7 c.1 ed ogni conseguente atto attuativo e/o interpretativo;
3. di derogare, ai fini di quanto sopra, e limitatamente all'esecuzione del piano di conferimenti di cui al punto 1, alle prescrizioni autorizzative eventualmente difformi;
4. di dare atto che la definizione delle modalità operative puntuali e dei termini economici della collaborazione sarà oggetto di appositi accordi, da stipularsi tra e i soggetti gestori degli impianti di destinazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

#### **DISPONE**

- ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, sopra richiamato, la comunicazione della presente ordinanza, entro 3 giorni dall'emissione, al Prefetto di Torino, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Piemonte;
- la notifica del presente provvedimento alle società TRM Spa, SIA Srl e all'ATO Rifiuti Torinese, e la sua comunicazione alle Province di Alessandria, Asti e Biella al fine di attivare i necessari accordi interprovinciali;
- la pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on-line nonché il suo inserimento del sito web della Città metropolitana di Torino

#### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della legge 7 agosto 1990.n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso gerarchico al Prefetto di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).





Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità ambientale della Città metropolitana di Torino.

Torino, lì 17/11/2016

LA SINDACA METROPOLITANA  
(Chiara APPENDINO)